

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Disposizioni in materia di prevenzione e di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Presentata il 4 febbraio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento perpetrati a danno di minori, anziani e disabili compiuti all'interno di strutture, pubbliche e private, quali asili nido, scuole dell'infanzia o strutture socio-assistenziali di cui gli stessi sono ospiti, si rende necessario e urgente intervenire affinché tali strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la loro sicurezza e, al contempo, la tutela della riservatezza.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza costituirebbe, da un lato, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie e, dall'altro, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da

parte di soggetti che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni.

Bisogna ricordare, tra l'altro, che proprio l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso installate all'interno delle strutture da parte delle forze dell'ordine ha permesso di individuare, in diversi casi, le persone responsabili di maltrattamenti.

La presente proposta di legge pone, quindi, l'obiettivo di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria autodifesa.

Nel dettaglio, la proposta di legge:

all'articolo 1 definisce le finalità della legge;

all'articolo 2 prevede la delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, per persone con disabilità e per minori in situazione di disagio;

all'articolo 3 prevede specifiche azioni di prevenzione da adottare al fine di contrastare e prevenire l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della struttura stessa;

all'articolo 4 prevede la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia pubbliche e private e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, per persone con disabilità e per minori in situazione di disagio, vietando espressamente l'utilizzo di *webcam*;

all'articolo 5 contiene una clausola valutativa, che prevede, con cadenza annuale e attraverso la presentazione di un'apposita relazione, l'informazione alle Camere da parte del Governo sull'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge, composta da sei articoli, intende regolamentare e disciplinare la tutela dei soggetti deboli frequentanti gli asili nido, le scuole dell'infanzia ovvero ospitati presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori. La tutela si espleta mediante la prevenzione di condotte di maltrattamento o abusi, anche di natura psicologica, disciplinando la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di eventuali condotte lesive o abusi. A tal fine, la proposta di legge prevede l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle suddette strutture.

Viene altresì prevista una delega al Governo per l'adozione di un provvedimento legislativo in materia di accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione obbligatoria del personale impiegato negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori.

L'articolo 1 individua le finalità: la tutela dei soggetti deboli, sia sotto l'aspetto fisico che psichiatrico, la promozione di politiche di contrasto a condotte di maltrattamento o abusi e la raccolta dei dati, utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento delle predette condotte o abusi.

L'articolo 2 attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di professioni educative e di formazione obbligatoria iniziale e permanente per gli operatori del settore.

L'articolo 3 prevede azioni di prevenzione rivolte alle *équipe* di operatori e alle famiglie degli ospiti delle strutture individuate dalla presente legge.

L'articolo 4 detta le disposizioni applicative per l'eventuale installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, della Convenzione delle Nazioni Unite, in ottemperanza delle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali. Sono previsti inoltre degli accordi con le parti sociali ai fini dell'installazione degli impianti di videosorveglianza nonché la partecipazione delle famiglie degli ospiti.

L'articolo 5 prevede che il Governo riferisca annualmente alle Camere in ordine ai reati commessi ai danni delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, dando conto dei procedimenti giudiziari avviati.

L'articolo 6 dispone che dall'attuazione della presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa che la clausola di neutralità finanziaria era, nel testo licenziato dalla competente Commissione consiliare, limitata al comma 3 dell'articolo 2, stralciato dall'emendamento redatto dal relatore in aula del provvedimento, che ne ha ampliato la portata, estendendola a tutti gli aspetti normati dalla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, al fine di tutelare i soggetti deboli, quali bambini, anziani e persone diversamente abili, sotto l'aspetto sia fisico che psichiatrico, ospiti negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, per persone con disabilità e per minori in situazione di disagio, nonché nelle strutture a queste assimilate, comunque denominate, promuove politiche di contrasto in relazione a condotte di maltrattamento o abusi, anche di natura psicologica, e disciplina la raccolta dei dati, utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento delle predette condotte o abusi.

2. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono attuati nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, per persone con disabilità e per minori in situazione di disagio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle vigenti normative di settore, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità per la valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità per la formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nonché gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e tutti i soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso le strutture di cui all'articolo 1 siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale;

b) prevedere che la valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo, con particolare riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 3.

(Azioni di prevenzione)

1. Nelle strutture di cui all'articolo 1 sono organizzati, con cadenza periodica e regolare ed almeno due volte all'anno:

a) incontri di *équipe* di operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insor-

genza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno della medesima *équipe*, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;

b) colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare i principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura.

Art. 4.

(Videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, per persone con disabilità e per minori in situazione di disagio)

1. Nelle strutture di cui all'articolo 1, compresi gli uffici dei direttori e dei dirigenti e gli uffici amministrativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti, assicurando che i dati siano trattati e protetti in conformità alla normativa vigente e, in particolare, a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. È vietato l'utilizzo di *webcam*.

2. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1 l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

3. Il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al tratta-

mento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.

5. Per l'effettiva installazione dei sistemi di cui al comma 1, il Garante per la protezione dei dati personali è competente per la verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

6. È sempre assicurata e garantita la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto ad essere informati sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata.

7. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo nel caso di notizia di reato in cui trovano applicazione le norme del codice di procedura penale e, in particolare, il libro V, titoli IV e V.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si appli-

cano le sanzioni di cui all'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e all'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle disposizioni normative relative all'accreditamento delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e negli atti di programmazione socio-sanitaria riconoscono gli strumenti di garanzia e di tutela previsti dalla presente legge in favore dei soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 5.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari, differenziando rispetto alla tipologia dei soggetti danneggiati.

Art. 6.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

